

IMPOSTE E TASSE

di **SILVIA FILISINA**

Incroci a tappeto per l'analisi del rischio fiscale

Il MEF rileva che non c'è stato alcun intervento del Garante della Privacy che ha delimitato il trattamento dei dati ai contribuenti già sottoposti a controllo.

Il Ministero dell'Economia, con la **risposta n. 5-07904 del 20.04.2022**, chiarisce che l'incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati fiscali da parte dell'Amministrazione Finanziaria, finalizzato all'emersione delle posizioni di rischio fiscale e alla selezione dei soggetti ai quali inviare lettere di conformità, può riguardare tutti i contribuenti e non solo quelli già interessati dagli accertamenti.

La lotta all'evasione fiscale è per l'Italia una questione centrale nella relazione tra finanza pubblica e sistema economico; infatti, il contrasto all'evasione costituisce uno dei profili della riforma dell'Amministrazione fiscale, inserita nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nella citata interrogazione parlamentare, è stato chiesto se, in tema di lotta all'evasione fiscale, non sia **in contrasto con la tutela della privacy** la possibilità di procedere a incroci " *atappeto* " per individuare i contribuenti da sottoporre ad accertamento e se non sia invasivo, per gli interessati, l' **utilizzo di dati " pseudonimizzati "** per identificare una persona fisica tramite i suoi dati personali, che in tal modo non sarebbero anonimizzati. Secondo gli interroganti questo tipo di " *ricerche* " andrebbe fatto solo nei confronti di coloro che sono già sottoposti ad accertamento.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel premettere che non c'è stato alcun intervento del Garante della Privacy che ha delimitato il trattamento dei dati ai contribuenti già oggetto di controllo, ha ammesso la possibilità di **incrociare le banche dati fiscali e finanziarie con riferimento a tutti i contribuenti**, purché tale attività sia svolta nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Fra le misure di sicurezza previste per il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria durante l'attività di elaborazione e di analisi del rischio, è inclusa anche la procedura di pseudonimizzazione, che consente di eseguire le predette attività **tutelando la riservatezza dei contribuenti interessati**. Si evidenzia che l'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali, a differenza dell'anonimizzazione, può ridurre ma non eliminare i rischi per gli interessati. Infatti, l' **anonimizzazione**, tipicamente usata in ambito statistico, consiste nell'eliminazione definitiva dei dati identificativi dei soggetti analizzati. Tuttavia, una soluzione di questo tipo, nell'ambito dell'attività di analisi del rischio fiscale, non potrebbe essere adottata, poiché non permetterebbe di individuare i contribuenti nei cui confronti avviare le attività di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo.

Di contro, come chiarito dall'art. 4 (Definizioni), par. 1, punto 5), del Regolamento Privacy, la **pseudonimizzazione** consiste in un procedimento informatico che permette di cifrare i dati identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone fisiche, effettuare l'analisi di tali dati e, completata l'analisi, re-identificare solo i soggetti che presentano profili di rischio fiscale. In tal modo, i dati identificativi dei soggetti che non presentano rischi fiscali rimangono riservati; dunque, la pseudonimizzazione svolge la funzione di ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati.

Ciò posto, è opportuno sottolineare che tutti i trattamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate sono corredati da una **specificata valutazione di impatto privacy**, come previsto dall'art. 35 del Regolamento Privacy. Pertanto, anche nell'adozione delle misure di contrasto all'evasione fiscale inserite nel quadro della riforma fiscale prevista dal PNRR, le guide saranno il Regolamento Ue e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.